

La disciplina delle sanzioni previste dagli statuti degli ATC

Avv. Michela Iannantuoni



Riferimenti normativi

- **L.r. 15 febbraio 1994, n. 8**
Art. 31, art. 32 bis, art. 35
- **Delibera di Giunta regionale n. 772/2008**
Direttive per la predisposizione dello statuto degli ATC della Regione Emilia-Romagna
Art. 12. art. 13
- **L. 24-11-1981 n. 689**
Modifiche al sistema penale
Art, 1, art. 8, art. 8 bis, art. 11
- **C.C.**
Art. 16, 23,24



Art. 31

Ambiti territoriali di caccia

Natura ed attività

Comma 1

Gli ATC sono strutture **associative senza scopi di lucro** a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza.

Comma 2

Le attività di cui al comma 1 sono svolte, nell'interesse pubblico, sotto il controllo e la vigilanza della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna



Art. 32-bis

Statuto dell'ATC.

1. Lo statuto dell'ATC disciplina, sulla base di apposite direttive emanate dalla Regione:

(.....)

g) le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonché gli **obblighi**, i criteri e le modalità di partecipazione dei cacciatori alla gestione dell'ATC;

h) le **sanzioni disciplinari** a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in trasgressioni degli obblighi statutari;

(.....)



Art. 32-bis

modalità di approvazione

2. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle direttive previste al comma 1, l'Assemblea dell'ATC provvede all'adeguamento dello statuto. L'organo direttivo in carica continua ad operare fino alla nomina da parte della Provincia del nuovo Consiglio direttivo, che dovrà avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione delle richiamate direttive.
3. Qualora gli adempimenti di cui al comma 2 non vengano espletati nei termini previsti, provvede la Provincia territorialmente competente.
4. Lo statuto, entro 30 giorni dall'approvazione, è inviato per il controllo preventivo di legittimità alla Provincia di riferimento, che può richiedere modifiche o integrazioni nei successivi trenta giorni. Decorso tale termine, se la Provincia non ne pronuncia con provvedimento motivato l'annullamento, lo statuto diviene esecutivo.
5. Compete altresì alla Provincia il controllo di legittimità di ogni successiva modifica statutaria e dei regolamenti approvati dall'Assemblea.



Art. 32-bis

Comma 6

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dallo statuto dell'ATC si rinvia alle disposizioni di cui al libro I, titolo II, capo III del codice civile, ove applicabili (art. 36 ss.) .



DGR 772/2008

Direttive per la predisposizione dello statuto degli ATC della Regione Emilia-Romagna

1. Finalita'

Il presente provvedimento definisce i criteri in base ai quali gli ATC della Regione Emilia-Romagna, predispongono i rispettivi Statuti, regolando le modalità e gli strumenti per lo svolgimento delle attività di interesse pubblico definite al punto 2.

Gli Statuti degli ATC possono altresì prevedere norme attinenti ad altri aspetti più **direttamente** connessi con la loro struttura associativa.



DGR 772/2008

Direttive per la predisposizione dello statuto degli ATC della Regione Emilia-Romagna

3. Statuto tipo essenziale

Al fine di fornire uno strumento agile e fruibile per gli ATC è stato elaborato un apposito schema di statuto che fissa i **contenuti essenziali** non derogabili sulla base dei quali ciascun ATC provvederà ad approvare il proprio Statuto.



Art. 12

Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni

Comma 1 - Diritti

Tutti i cacciatori iscritti all'ATC hanno diritto a:

- a) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- b) ricoprire cariche associative;
- c) partecipare all'Assemblea con diritto di voto (direttamente o a mezzo delegati);
- d) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.



Articolo 12

Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni

Comma 2 - Doveri dei cacciatori

Tutti i cacciatori iscritti all'ATC sono obbligati a:

- a) osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali in applicazione al presente Statuto;
- b) mantenere un comportamento **degno e coerente** con gli scopi e i valori dell'Associazione, richiamati nel presente Statuto;
- c) **partecipare, nella misura delle proprie possibilità**, alle attività dell'Associazione.



Art. 12

Diritti e doveri dei cacciatori. Sanzioni

Comma 3 - Sanzioni

Condotta

Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati dal presente Statuto, il Consiglio direttivo dell'ATC applica la seguente sanzione disciplinare: **gravi e ripetute** violazioni di cui all'art. 61 comma 1 lettere z), aa) della LR 8/1994 come modificata dalla LR 16/2007:

Sanzione

sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di **X** giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria successiva.



Art. 61, comma 3

L.r. n. 8/1994


- z) caccia in periodi, giornate ed orari non consentiti o per un numero di giornate superiori al consentito; accesso con armi proprie negli appostamenti fissi con richiami vivi nei periodi e negli orari non consentiti per l'esercizio venatorio
- aa) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale



In sintesi

Le previsioni di cui alla lettera z) ed aa) riguardano le violazioni dei **limiti** previsti per la caccia:


- per orari non consentiti
- giornate non consentite
- modalità non consentite
- quantitativi non consentiti



Art. 61, comma 4
L.r. n. 8/1994

Sanzione amministrativa accessoria

Per le violazioni di cui alle lettere a), b), f), i), n) prima parte, o), t), **z)**, **aa)**, bb), ii), nn), ss), tt), uu), eee), fff), ggg), oltre alla sanzione pecuniaria si applica la **sospensione** del tesserino venatorio da sei giorni di effettivo esercizio venatorio a tutta la stagione.



Art. 61, comma 5
L.r. n. 8/1994

Sanzione amministrativa accessoria

Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente articolo, è previsto il raddoppio delle relative sanzioni.

In caso di ulteriori reiterazioni si applicano le sanzioni di cui al comma 4



Art. 13

Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori. Sanzioni

Comma 1

Per le condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori si fa riferimento alla direttiva regionale di cui all'art. 35 comma 1 della LR 8/1994.



Art. 13 segue

Comma 2

Oltre a quanto previsto dall'art. 61, comma 3, della LR 8/1994, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono agli obblighi fissati al precedente comma 1, il Consiglio direttivo dell'ATC applica le seguenti sanzioni disciplinari



Art. 13

Comma 2, lettera a)

Condotta vietata

mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota di iscrizione

Sanzione

sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di **X** giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;



Articolo 13

Comma 2, lettera b)

Condotta vietata

mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo, commisurato alle spese di gestione e di organizzazione in rapporto alle opere di prevenzione e salvaguardia ambientale messe in atto, che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare tale caccia

Sanzione

sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di **X** giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;



Articolo 13

Comma 2, lettera c)

Condotta vietata

mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del contributo annuo che ogni cacciatore di ungulati deve versare per esercitare la caccia in mobilità controllata al di fuori dell'ATC di appartenenza

Sanzione

sospensione della possibilità di esercitare la caccia nell'ATC di **X** giornate di effettivo esercizio venatorio a partire dall'apertura della stagione venatoria a cui si riferisce il pagamento;



L. 24-11-1981 n. 689

Modifiche al sistema penale

Principio di legalità

Principio di proporzionalità



Art. 1

Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.



Art. 8.

Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.(.....)

L'ipotesi del concorso formale omogeneo si realizza solo allorché con un'unica azione si determinano due o più eventi tipici simili.



Principio di proporzionalità

Giurisprudenza

L'art.8, L. n. 689/1991, in quanto recettivo di un più ampio principio vigente in tutto il diritto c.d. "punitivo", nell'ambito dell'ordinamento nazionale, ha una sua naturale e logica sfera di applicazione generalizzata a tutta la materia sanzionatoria.



Art. 8-bis.

Reiterazione delle violazioni

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole.



Art. 8-bis.

Reiterazione delle violazioni segue

Si ha **reiterazione** anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.



Art. 8-bis.

Reiterazione delle violazioni segue

Si considerano della **stessa indole**

le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.



Art. 8-bis.

Reiterazione delle violazioni segue

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.



Art. 8-bis.

Reiterazione delle violazioni segue

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere **sospesi** fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo.

La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione **cessano di diritto**, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.



Art. 11.

Criteria per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla **gravità** della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.



Principio di proporzionalità

Giurisprudenza

Si deve applicare l'*art. 11, legge 689/81* alle ***sanzioni*** applicate dalle autorità amministrative indipendenti, trattandosi di norma espressiva di un **principio generale di *proporzionalità***. (Cons. Stato Sez. VI, 08-03-2006, n. 1269)



Principio di proporzionalità

Giurisprudenza

In tema di *sanzioni* disciplinari (nel rapporto di lavoro), il giudice di merito, investito del giudizio circa la legittimità di tali provvedimenti, deve valutare la sussistenza o meno del rapporto di *proporzionalità* tra l'infrazione del lavoratore e la sanzione irrogatagli, tenendo a tal fine conto sia delle circostanze oggettive che delle modalità soggettive della condotta del lavoratore (Cass. civ. Sez. lavoro, 23-01-2002, n. 736).



Principio di proporzionalità

Giurisprudenza

In tema di decadenza automatica dall'impiego in caso di condanna definitiva per determinati reati è illegittimo valutare il comportamento dell'impiegato con la sola alternativa tra destituzione o mantenimento in servizio, senza quella gradualità e quella **proporzionalità** delle **sanzioni**, che costituiscono invece i criteri di **legittimità costituzionale** della predetta norma, perché, non prevedendo la possibilità di una sanzione intermedia, s'impedisce così la valutazione completa e proporzionata della fattispecie (Cons. Stato Sez. V, 6 agosto 2001, n. 4222).



Principio di proporzionalità

Giurisprudenza

Il principio di gradualità della sanzione trova applicazione non solo nel procedimento penale ma anche in quello disciplinare, per cui le **sanzioni** destitutive nel pubblico impiego non possono legittimamente essere disposte in modo automatico dalla legge, ma vanno erogate soltanto a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di **proporzionalità**, dandone specifica e puntuale ragione nel provvedimento applicativo. (T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter Sent., 06-07-2007, n. 6109)



Principio di proporzionalità

Giurisprudenza

Le **sanzioni** applicabili nel caso di violazione della normativa tributaria devono essere compatibili con il principio di **proporzionalità** e devono tenere conto della buona fede del soggetto che compie la violazione stessa (Corte giustizia Comunità Europee Sez. VI, 12 luglio 2001, n. 262)




Art. 16 c.c.

Atto costitutivo e statuto. Modificazioni

Comma 1

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede,, nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, **i diritti e gli obblighi degli associati** e le condizioni della loro ammissione; e, quando trattasi di fondazioni, i criteri e le modalità di erogazione delle rendite.



Art. 35 Comma 3

L.r. n 8/1994

Il cacciatore residente in Emilia-Romagna ha diritto di essere iscritto all'A.T.C. in cui ha la residenza anagrafica (.....)

Sussiste l'obbligo per l'ATC di contrarre con il cacciatore residente, in possesso dei requisiti previsti dalla legge nazionale e regionale.



Associazione

Esempio: diritto di iscrizione in ATC

Il quadro generale della disciplina delle associazioni (riconosciute o meno) è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi previsione normativa che valga a configurare, a carico di un'associazione, un obbligo di accogliere le domande di ammissione di volta in volta presentate da chi si dimostri in possesso dei requisiti richiesti. Pertanto, nell'assenza di qualsivoglia obbligo di tal genere, l'ammissione resta, pur sempre, sia da parte dell'associazione, sia da parte di chi aspiri ad entrarvi, un atto di autonomia contrattuale, sicché l'adesione ad un ente già costituito non si sottrae al requisito dell'accordo delle parti, necessario per la conclusione di ogni contratto (Cassazione Civile Sez. I, sent. n. 3980 del 07-05-1997).



Art. 23 c.c.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.



Art. 23 c.c.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni segue

Giurisprudenza

*L'art. 23 del c.c. riserva soltanto agli organi dell'ente, agli associati ed al pubblico ministero l'azione di annullabilità delle delibere assembleari, escludendone la legittimazione per i meri dipendenti dell'ente. Tale disciplina è applicabile, oltre che alle associazioni riconosciute, anche a quelle **non riconosciute**. (Cassazione civile Sez. Lav., sent. n. 1035 del 08-02-1985)*



Art. 23 c.c.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni segue

Giurisprudenza

Potere di annullamento

Le disposizioni sull'annullamento e sulla sospensione delle deliberazioni delle associazioni riconosciute (di cui all'art. 23 c.c.) - applicabili in via analogica alle delibere assembleari delle **associazioni non riconosciute** - non riguardano le delibere che, per vizi talmente gravi da privare l'atto dei requisiti minimi essenziali (come nell'ipotesi in cui siano state adottate con una maggioranza di voti insufficiente rispetto a quella prevista dalla legge o dallo statuto), siano affette da radicale nullità od inesistenza, denunciabile, in ogni tempo, da qualsiasi interessato (Cassazione civile Sez. I, sent. n. 1408 del 04-02-1993)



Art. 23 c.c.

Annullamento e sospensione delle deliberazioni segue

Giurisprudenza

Potere di rimozione

Qualora la deliberazione dell'assemblea, od altro organo collegiale di **un'associazione non riconosciuta**, sia invalida, come nel caso in cui sia stata adottata con il concorso di un soggetto estraneo (nella specie, delegato di un componente, sfornito del potere di rappresentanza), al medesimo organo deve essere riconosciuto il potere di rimuovere con successiva decisione detta invalida deliberazione, tenendo conto che l'art. 2377 c.c., nel prevedere tale possibilità per **le società**, è espressione di una regola generale applicabile anche alle associazioni, e l'esercizio di detto potere, ricollegandosi ad un vizio originario del precedente atto, non trova ostacolo in eventuali diritti acquisiti dagli associati o dai terzi in sede di esecuzione dell'atto stesso (come si verifica invece nella diversa ipotesi della modifica o revoca in senso stretto di una pregressa deliberazione (Cassazione civile Sez. I, sent. n. 7754 del 21-10-1987)).



Art. 24 c.c.

Recesso ed esclusione degli associati

1. La qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto.
2. L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
3. L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che **per gravi motivi**; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione .




Art. 24 c.c.

Recesso ed esclusione degli associati segue

Giurisprudenza

Potere di esclusione dell'associato

La norma dettata dall'art. 24 c.c. - secondo cui gli organi associativi possano deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi - è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere dovere di valutare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., ove si tratti di fatti imputabili a titolo di dolo o di colpa dell'associato escluso, se essi **siano gravi e non di scarsa importanza**, non anche di valutare l'opportunità intrinseca della deliberazione stessa, dovendosi l'accertamento giudiziale ritenere limitato alla risoluzione della questione se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo (Cassazione civile Sez. I, sent. n. 5192 del 09-05-1991)



Buon lavoro!